

Rilevanza delle condotte riparatorie ed estinzione del reato
di Mario Pavone**

.....

Dopo circa due anni dall'entrata in vigore della riforma, il Giudice di Pace si trova ad affrontare le prime questioni relative alla definizione ed applicazione delle condotte riparatorie ai fini della estinzione del reato, benché la riforma abbia già suscitato numerose perplessità derivanti dalla applicazione della disciplina transitoria(1).

Il passaggio dall'ottica punitiva e riabilitativa a quella riparativa corrisponde di fatto ad una nuova concezione delle risposte sanzionatorie che, pur mantenendo intatti gli aspetti di rinvio alla responsabilità personale, rimanda chiaramente, anche utilizzando tutte le risorse presenti sul territorio, ad una serie di proposte e di opportunità che il soggetto può cogliere per il proprio cambiamento e, nel contempo, ad una migliore considerazione degli interessi della vittima del reato, persona singola o società nel suo complesso.

In quest'ambito si colloca la mediazione penale per la quale reo e vittima, adeguatamente supportati, realizzano l'opportunità di prendere parte alla gestione del conflitto causato dal fatto reato, anziché limitarsi a sottostare ad un giudizio pronunciato da altri.

La giustizia riparativa, come emerge dai numerosi contributi dottrinali, può quindi essere definita come un modello alternativo di giustizia che coinvolge la vittima, il reo e la comunità nella ricerca di soluzioni agli effetti del conflitto generato dal fatto delittuoso, allo scopo di promuovere la riparazione del danno, la riconciliazione tra le parti e il rafforzamento del senso di sicurezza collettivo(2)

In Italia, soprattutto nella seconda metà degli anni 90, magistratura minorile e servizi sociali hanno iniziato a sperimentare la mediazione penale attraverso i Tribunali per i minorenni.

In tale contesto il primo filtro che ha consentito di immettere nel circuito del processo gli esiti della mediazione/riparazione è stato quello previsto dall'art. 27 del nuovo rito penale per i minori.

La nuova norma ha, infatti, autorizzato il proscioglimento del minore per irrilevanza del fatto, nei casi di tenuità del fatto, di occasionalità del comportamento, e di pregiudizio che la prosecuzione del processo potrebbe arrecare alle esigenze educative del minore.

Il recente decreto legislativo n. 274/2000, istitutivo della nuova competenza penale del giudice di pace, ha aperto, tuttavia, un nuovo percorso alla sperimentazione anche in Italia della mediazione penale per reati commessi da adulti.

La legge ha, infatti, introdotto per la prima volta riferimenti normativi espressi alla "mediazione" intesa come modalità extragiudiziale di soluzione dei conflitti ed alla "riparazione" intesa come meccanismo estintivo dei reati.

Avv. Mario Pavone
Patrocinante in Cassazione

In conseguenza anche nella giustizia penale cd "minore" mediazione e la riparazione delle vittime del reato sono state di recente disciplinate espressamente da alcune norme introdotte dalla legge istitutiva del Giudice di Pace.

L'art. 29, comma 4 ed i successivi artt. 34 (estinzione per particolare tenuità del fatto) e 35 (condotte riparatorie) della nuova Legge consentono la definizione alternativa del procedimento in presenza delle condizioni ivi previste.

In particolare l'articolo 35 del D. Lgs. 274/00 enuncia testualmente:

1. Il giudice di pace, sentite le parti e l'eventuale persona offesa, dichiara con sentenza estinto il reato, enunciandone la causa nel dispositivo, quando l'imputato dimostra di aver proceduto, prima dell'udienza di comparizione, alla riparazione del danno cagionato dal reato, mediante le restituzioni o il risarcimento, e di aver eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato.

2. Il giudice di pace pronuncia la sentenza di estinzione del reato di cui al comma 1, solo se ritiene le attività risarcitorie e riparatorie idonee a soddisfare le esigenze di riprovazione del reato e quelle di prevenzione.

3. Il giudice di pace può disporre la sospensione del processo, per un periodo non superiore a tre mesi, se l'imputato chiede nell'udienza di comparizione di poter provvedere agli adempimenti di cui al comma 1 e dimostri di non averlo potuto fare in precedenza; in tal caso, il giudice può imporre specifiche prescrizioni.

4. Con l'ordinanza di sospensione, il giudice incarica un ufficiale di polizia giudiziaria o un operatore di servizio sociale dell'ente locale di verificare l'effettivo svolgimento delle attività risarcitorie e riparatorie, fissando nuova udienza ad una data successiva al termine del periodo di sospensione.

5. Qualora accertati che le attività risarcitorie o riparatorie abbiano avuto esecuzione, il giudice, sentite le parti e l'eventuale persona offesa, dichiara con sentenza estinto il reato enunciandone la causa nel dispositivo.

6. Quando non provvede ai sensi dei commi 1 e 5, il giudice dispone la prosecuzione del procedimento

Il legislatore ha inteso, quindi, attribuire al Giudice di Pace il potere di sindacare la congruità delle attività risarcitorie anche superando l'eventuale dissenso della parte offesa.

A tal fine la norma ha previsto che, qualora l'imputato chieda di poter provvedere al risarcimento del danno nel corso della prima udienza di comparizione, il GdP, oltre che assegnare allo stesso un termine per tale adempimento, possa impartire prescrizioni che saranno finalizzate alla eliminazione delle cause del reato.

La scarsa giurisprudenza in merito ha stabilito che le condotte consistenti nella riparazione del danno e nell'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato ai fini dell'estinzione dello stesso ai sensi dell'art 35 del D. Leg.vo n 274 /2000 vanno rapportate ad una commisurazione oggettiva del danno, rimessa in ultima analisi alla stima del giudice procedente e non alla valutazione e alla richiesta della parte offesa .

Se fosse ammessa la tesi opposta del necessario consenso della parte offesa alla offerta risarcitoria, si svuoterebbe di significato l'esistenza stessa dell'art. 35, poichè risulterebbe evidente che, nella

totalità dei casi di reati procedibili a querela, un risarcimento totale del danno reclamato condurrebbe ad una remissione di querela medesima.

Inoltre è stato osservato che subordinare la procedura di cui all'articolo 35 D. lgs. cit. all'assenso della parte offesa costituirebbe un vero e proprio incoraggiamento a condotte processuali "sleali" in quanto tendenti a strumentalizzare la natura del processo penale, che diverrebbe un vero e proprio strumento coercitivo.

D'altra parte, è opportuno ricordare che l'istituto introdotto dall'art. 35, in linea con i criteri ispiratori dell'intero decreto legislativo, risponde ad un'evidente finalità di deflazione e "velocizzazione" dei procedimenti sebbene non vi è chi non veda allora come tale obiettivo sarebbe oltremodo contraddetto ove si accedesse ad una indiscriminata concessione di termine, non motivata dal riscontro di precisi precedenti ostacoli alla effettuazione delle condotte riparatorie (3)

Invero, l'art. 17 lett. h) della Legge Delega 468/1999 aveva imposto al Governo la "previsione di ipotesi di estinzione del reato conseguenti a condotte riparatorie o risarcitorie del danno" senza che tuttavia la norma dell'art. 35 abbia individuato le ipotesi di reato nelle quali risulta applicabile il meccanismo estintivo .

Nella stesura originaria del testo normativo, l'ambito di operatività della causa estintiva era limitato ai soli reati perseguibili d'ufficio con ciò escludendo i reati procedibili a querela di parte per i quali era apparso più opportuno il ricorso alla rimessione della querela, come conseguenza delle attività di conciliazione poste in essere dal giudicante nel corso della udienza di comparizione.

La norma introdotta ha esteso l'ambito di operatività delle condotte riparatorie a tutti i reati divenuti di competenza del GdP penale sebbene la stessa, nella attuale formulazione, presenta e continua a presentare problemi interpretativi di difficile soluzione senza un efficace intervento legislativo.

In tale quadro si inserisce una recente sentenza del Giudice di Pace di Lanciano(4) che ha stabilito che "le condotte consistenti nella riparazione del danno e nell'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato ai fini dell'estinzione dello stesso ai sensi dell'art 35 del D. Leg.vo n 274 /2000 vanno rapportate ad una commisurazione oggettiva del danno, rimessa in ultima analisi alla stima del giudice che procede e non alla valutazione e alla richiesta della parte offesa ".

Secondo il Giudice abruzzese, il fatto di ancorare il quantum alla richiesta della parte offesa svuoterebbe di significato l'esistenza stessa dell'art. 35, poichè è evidente che, nella quasi totalità dei casi di reati a querela, un risarcimento totale del danno reclamato condurrebbe ad una remissione di querela medesima.

Con l'art 35 del D. Leg.vo n 274 /2000 il legislatore avrebbe introdotto un nuovo concetto di giustizia che si può definire "giustizia ristorativa", dal contenuto spiccatamente patrimoniale, nella prospettiva di ristabilire lo status quo ante, di compensare, sul piano economico, gli effetti dell'illecito.

La norma sarebbe posta a salvaguardia anche della esigenza di conservare la natura afflittiva della pena e preventiva di ulteriori reati in quanto il giudice può pronunciare l'estinzione del reato solo se le condotte poste in essere siano state idonee a soddisfare le esigenze di riprovazione del reato e di prevenzione.

In conseguenza, sostiene lo stesso Giudice, la norma, collegando la estinzione del procedimento alla riparazione del danno ed alla eliminazione delle conseguenze, sembrerebbe richiedere l'integralità del risarcimento sebbene quest'ultimo vada rapportato ad una commisurazione oggettiva del danno, rimessa in ultima analisi alla stima del giudice che procede e non alla valutazione e alla richiesta della parte offesa.

Per contro, ritenendo il quantum ancorato alla richiesta della parte offesa (mai alla parte civile - perchè la valutazione deve avvenire ad un tempo che precede la prima udienza di comparizione parti) si svuoterebbe di significato l'essenza stessa dell'art. 35.

In definitiva, secondo il Giudice di Pace di Lanciano, l'integralità del risarcimento del danno, richiesta dall'articolo 35 D. Lgs. 274/00 ai fini della dichiarazione di estinzione del reato conseguente a condotte riparatorie, va rapportata ad una commisurazione oggettiva del danno che è rimessa, in ultima analisi, alla stima del giudice di pace e non alla valutazione ed alla richiesta della persona offesa.

La decisione risulta di notevole rilevanza ove si consideri che il meccanismo risarcitorio è spesso relativo alle conseguenze del danno da sinistro stradale in cui non è l'imputato ma la Compagnia Assicuratrice a dover provvedere al ristoro dei danni, ossia un soggetto terzo ed a volte estraneo al processo.

In tali casi l'avvenuto risarcimento del danno da parte della compagnia assicuratrice dell'imputato, sebbene non sia stata tacitata l'intera pretesa della vittima delle lesioni, dovrebbe essere sempre ritenuto idoneo ad eliminare le effettive conseguenze dannose da quella sopportate, nonché a soddisfare le esigenze di riprovazione e prevenzione del reato (4).

Tale meccanismo estintivo del reato prescinderebbe, quindi, dalla "personalità" della condotta riparatoria posta in essere dall'imputato, ma resterebbe affidato ad un meccanismo risarcitorio c.d. "oggettivo" come introdotto dalla Legge 990/1969 ma anche ai tempi ed alle procedure ad esso collegati.

Orbene, l'art. 35 pone, invero, nella sua attuale formulazione, a carico dell'imputato due condotte: la riparazione del danno cagionato dal reato mediante le restituzioni o il risarcimento e l'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato.

Entrambe le condotte riparatorie devono avere, tra gli altri requisiti, quello della *personalità* che si debba trattare di una prestazione personale lo si ricava dall'art. 35 comma 2, in quanto il giudice deve accertare di volta in volta se le attività risarcitorie sono state idonee a soddisfare esigenze di

riprovazione del fatto e di prevenzione, sicché la condotta non può che essere compiuta personalmente dall'agente.

Da ciò dovrebbe conseguire che, per quanto riguarda il risarcimento del danno da sinistro stradale, la causa di estinzione non potrebbe trovare applicazione a fronte di una mera ed automatica riparazione avvenuta per opera dell'istituto assicuratore né tanto meno quando il risarcimento del danno fosse compiuto dal responsabile civile per conto proprio e nel proprio interesse oppure da un terzo magari estraneo alla vicenda criminosa.

Tuttavia, tale applicazione restrittiva dell'istituto non sarebbe conforme a giustizia posto che, specialmente nel campo delle lesioni dipendenti da sinistri stradali, sarebbe assurdo pretendere un risarcimento "personale" da parte dell'imputato, nel momento in cui lo stesso è per Legge obbligato a dotarsi di copertura assicurativa per la circolazione stradale.

Ciò che il legislatore richiede, a ben vedere, è una partecipazione personale alla condotta riparatoria, cioè un comportamento fattivamente volto al soddisfacimento della pretesa risarcitoria, di cui l'autore del reato potrà fornire adeguata dimostrazione ogni qual volta sia in grado di provare che il risarcimento, ancorché da terzi proveniente, è stato da lui medesimo provocato, sollecitato, non ostacolato(5).

Appare, quindi, del tutto conforme alla ratio della norma l'opinione che il risarcimento in funzione riparatoria non possa essere assimilato *tout court* alla mera soddisfazione della richiesta proveniente ex parte offesa, costituendo piuttosto un comportamento dell'imputato, successivo alla commissione del reato, suscettibile di valutazione da parte del giudice che ne stima gli effetti sia sul piano dell'eliminazione del danno conseguente alla condotta criminosa sia sotto il diverso profilo delle necessità di stampo prettamente punitivo e preventivo.

Ma vi è anche un altro elemento non trascurabile che depone in funzione della tesi sostenuta dal Giudice di Lanciano: la mancata riproduzione, nell'articolo 35, della possibilità di opporsi da parte della persona offesa, la quale viene semplicemente "sentita" prima della pronuncia estintiva.

Infatti, la norma non prevede alcun potere di veto della persona offesa (e dell'imputato) sancito invece dall'articolo 34, comma 3, per l'esclusione della procedibilità per i casi di particolare tenuità del fatto.

In conseguenza si deve ritenere che la valutazione di idoneità del giudice di pace delle attività riparatorie prestata dall'autore del danno arrecato alla vittima ed a favore di questa, non può essere intesa come mera presa d'atto che il risarcimento richiesto è stato versato, bensì come presa d'atto del giudice che "le attività risarcitorie e riparatorie idonee a soddisfare le esigenze di riprovazione del reato e quelle di prevenzione", alla cui individuazione può aver concorso quale mediatore tra le parti, abbiano avuto esecuzione(6).

Avv. Mario Pavone
Patrocinante in Cassazione

Ne è riprova una recente sentenza della Cassazione Penale in tema di applicazione della norma estintiva nel caso di guida in stato di ebrezza (7).

La Suprema Corte ha ritenuto che la guida sotto l'influenza dell'alcool (art. 186 Cod. Strad.), così come la guida in stato di alterazione per l'uso di sostanze stupefacenti (art. 187 Cod. Strad.), sono qualificabili come reati di pericolo astratto, per i quali l'eventuale sottoposizione del reo ad un trattamento socio-terapeutico non costituisce un "actus contrarius" rispetto alla condotta incriminata nè può integrare una qualche forma di "riparazione" nei confronti di una parte offesa, di difficile determinazione, con la conseguenza che sussiste incompatibilità ontologica tra la modalità di estinzione prevista dall'art. 35 D.L.G.S. n. 274/2000 e la natura i reati in esame.

Merita, ancora, di essere segnalata una recente sentenza del GdP di Rovereto (8) che, accogliendo l'impostazione difensiva in favore di una valutazione di congruità delle condotte riparatorie assegnata allo stesso giudice decidente, ha dichiarato il NDP per estinzione del reato ex art. 35 D. Lgs. 274/2000 affermando, nella parte motiva, che "nel caso de quo, questo giudice, preso atto del parere favorevole del PM, ritiene che la somma versata dall'imputato a favore della parte offesa possa ritenersi idonea alla eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato".

Resta ancora un punto notevole da chiarire: quale sia il termine ultimo per porre in essere le condotte riparatorie volute dal Legislatore.

Orbene, se pure possa ammettersi in via astratta che il termine di tre mesi voluto dall'art. 35 sia sufficiente a "obbligare" il responsabile del reato alla definizione alternativa del procedimento, tale termine risulterebbe incongruo in tutti i casi in cui il meccanismo risarcitorio è affidato dalla Legge a terzi, come nel caso delle lesioni derivanti da sinistro stradale.

In tali casi, il termine "breve" voluto dal Legislatore finirebbe con l'addossare all'autore del reato le conseguenze derivanti da un risarcimento non sollecito e comunque legato alla guarigione dalle lesioni della vittima oltretutto agli accertamenti peritali compiuti dalla Compagnia Assicurativa conseguenti alla richiesta ricevuta.

La norma, sotto tale profilo, appare del tutto carente specie se, in base alla indicazione di carattere generale contenuta nell'art. 2, comma 2 del D Lgs 274/2000, compito assegnato al GdP penale è quello di "favorire, per quanto possibile, la conciliazione tra le parti".

Il ruolo di mediazione penale affidato al Giudice di Pace appare rilevante in tali casi in quanto interviene, come ricordato, a prescindere dalla volontà punitiva della vittima del reato che viene sostanzialmente estromessa nella valutazione della congruità della condotta riparatoria dell'imputato, a differenza di quanto previsto dall'art. 34.

Se, quindi, il Giudice è chiamato a svolgere tale importante ruolo nel corso della udienza di comparizione delle parti, a maggior ragione deve ritenersi che una preclusione di tale funzione nelle fasi

Avv. Mario Pavone
Patrocinante in Cassazione

successive, oltre a non trovare alcuna giustificazione derivante da un incolpevole quanto costruttivo atteggiamento assunto dall'imputato presso la Compagnia assicuratrice, finirebbe con lo svilire la portata del nuovo istituto anche per i riflessi sociali che riveste la tutela delle vittime della strada.

Anzi, si sostiene in dottrina⁽¹⁰⁾ che lo sbarramento temporale fissato per l'esecuzione delle attività riparatorie e costituito dalla prima udienza di comparizione, finirebbe con il legittimare l'abuso del diritto della persona offesa di persistere nelle proprie pretese risarcitorie ponendo in essere comportamenti strumentalmente tesi a superare tale fase processuale senza acconsentire in nessun modo alla prestazione risarcitoria o ripristinatoria, anzi ostacolandola di fatto allo scopo di celebrare ex abrupto il dibattimento.

In tali casi, laddove non si raggiungesse un accordo extragiudiziale, la prima udienza di comparizione si risolverebbe solo in una mera formalità burocratica essendo limitata, di regola, a dar atto della mancata volontà del denunciante di rimettere la querela, senza attivarsi per cercare la transazione, per fissare il quantum debeat o per evitare pretese risarcitorie delle volte eccessive, con conseguenze devastanti per l'applicazione della giustizia riparativa voluta dal Legislatore.

Resterebbe, quindi, affidato al GdP l'esercizio di un potere definitorio ove ritenga che la condotta riparatoria posta in essere dall'imputato, sia pure sollecitando la propria compagnia di assicurazioni, non accolta dalla parte offesa che non intenda rimettere la querela e ponendo in essere condotte maliziose tendenti ad ottenere un risarcimento più elevato, sia invece da ritenersi "congrua" ai fini della estinzione del reato, anche alla luce degli accertamenti peritali svolti ma non ancora seguiti dall'accordo transattivo.

Cio' confermerebbe, evidentemente, l'opinione dottrinale che il risarcimento in funzione riparatoria non possa essere assimilato tout court alla mera soddisfazione della richiesta proveniente dalla parte offesa, ma costituirebbe piuttosto un comportamento attivo dell'imputato, successivo al commesso reato, suscettibile di apprezzamento del giudice che ne stima gli effetti sia sul piano dell'eliminazione del danno conseguente alla condotta criminosa, sia sotto il diverso profilo delle necessità di stampo prettamente punitivo e preventivo.

Meglio sarebbe stato, quindi, ancorare la portata della norma anche alla dimostrazione da parte dell'imputato della esistenza di meccanismi risarcitori alternativi quanto oggettivi collegati a coperture assicurative a cui fare ricorso per un congruo ristoro dei danni subiti dalla parte offesa.

In definitiva ed in base alle considerazioni esposte, sarebbe auspicabile un qualche intervento legislativo chiarificatore che consenta l'estensione delle condotte riparatorie, in casi particolari, all'intero giudizio e non solo alla prima udienza, come accaduto di recente, a seguito delle modifiche legislative che, intervenendo sull'articolo 4 del decreto 274, hanno sottratto alla competenza del giudice di pace il

delitto di cui all'articolo 593 Cp commi 1 e 2 (omissione di soccorso) e 189 c. 6 CdS (guida in stato di ebbrezza)(9).

Ostuni, Ottobre 2004

****Avvocato in Brindisi**
Patrocinante in Cassazione

NOTE

- (1) v.dello stesso autore,Dubbi di costituzionalità della disciplina transitoria...,in Filodiritto.com
- (2) v.G. Mannozi-Le giustizia senza spada - Giuffrè 2004
- (3) così,Abbamonte, Speciale tenuità del atto e condotte riparatorie, in Penale.it
- (4) Giudice di Pace di Lanciano,sentenza 15/3/2004, in Altalex .it
- (5) v. Abbamonte,op.cit.
- (6) v.Natalini,Condotte riparatorie,superabile il veto della persona offesa, in Litis.it
- (7) Cassazione , sez. IV, sentenza 04.05.2004 n° 34343
- (8) sentenza 143/04 del 18 giugno 2004
- (9) Legge n. 72 del 9 aprile 2003, in particolare l'articolo 3.
- (10) v. Natalini, op.cit.

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI LANCIANO

Il Giudice di Pace, Dott.ssa Lucia Anello,
alla pubblica udienza del 15.03.2004, con l'intervento del Pubblico Ministero, Dott. Massimo Biscardi,
Vice Procuratore Onorario, con delega esibita,
assistito dal Sig. De Innocentis Nicola, Cancelliere ,
ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura del dispositivo e conseguente motivazione, la seguente

S E N T E N Z A

nel procedimento penale a carico di:

M. N., nato a Lanciano il residente in Casalbordino libero presente

Difeso dall'Avv. Vincenzo De Vincentiis del Foro di Lanciano, di fiducia.

IMPUTATI

Del Delitto p. e p. dall' art. 633 c.p. per aver arbitrariamente invaso il terreno di M. Alessandro individuato al foglio 53 in catasto particelle n 4026 e 4027 recintandolo con nastro plastificato sostenuto da tre paletti di cui due in canna ed il terzo in profilato in alluminio e da una sua pianta d'ulivo nonchè alloggiandovi un semenzaio.

In Lanciano nel maggio 2002

Conclusioni per il P. M.: non doversi procedere per estinzione del reato ai sensi dell'art 35 del D.Leg. n 274 del 2000. ==

Il difensore della parte civile: si associa alla richiesta del P.M.

Il difensore dell'imputato : non doversi procedere per estinzione del reato.

MOTIVAZIONE

In fatto

Con decreto di citazione del 15.12.2003 M. N. è stato tratto in giudizio ,avanti al Giudice di Pace di Lanciano, per rispondere del reato indicato in epigrafe .

Alla prima udienza del 2.02.2004, durante la fase preliminare all'apertura del dibattimento, il difensore dell'imputato,l'avv. Battistella, chiedeva l'estromissione della costituzione di parte civile per violazione dell'art 100 e 122 cpp .

Il Giudice, visti gli atti e letti l'art 100 e 122 cpp, rigettava l'eccezione perchè infondata, essendo la procura speciale in calce all'atto di costituzione di parte civile risultata rispettosa del dettato legislativo.

L'avv. Battistella, rifacendosi all'istanza depositata in cancelleria il 28.01.2004, chiedeva ,ai sensi dell'art 35 DLeg.vo 274/2000, dichiararsi il procedimento penale estinto per avvenuta riparazione del danno ed eliminazione delle conseguenze dannose del reato.

L'avvocato di parte civile si opponeva in quanto riteneva la riparazione non completa poichè la somma inviata il 26.01.04 alla parte offesa, tramite vaglia postale, non comprendeva le spese legali nè la somma pagata al CTP per l'accertamento del reato.

L'imputato aveva, infatti, inviato alla parte offesa un vaglia postale di 250 euro per risarcirla del danno morale e aveva provveduto a ripristinare lo status quo ante del terreno smantellando tutta la recinzione e i relativi sostegni di cui al capo di imputazione.

Il sottoscritto giudicante ,letto l'art 35 del DLeg n 274 del 2000, constatato il parziale risarcimento del danno attuato dall'imputato prima della prima udienza di comparizione delle parti , viste le foto allegate all'istanza da cui si può ricavare l'avvenuta totale eliminazione delle conseguenze dannose del reato, al fine di consentire il completamento del risarcimento, versando al sig. M. Alessandro la somma di euro 466 che era stata data al consulente di parte per l'accertamento del reato, rinviava all'udienza del 15.03.04.

A tale udienza, accertato l'avvenuto pagamento e sentite le parti, ritenendo che le spese legali di costituzione di parte civile non rientrano nelle dirette conseguenze dannose e pericolose prodotte dal reato e nella voce, pur ampia, del risarcimento del danno prodotto dall'illecito;ritenendo, quindi, che le attività risarcitorie e riparatorie, attuate dall'imputato M. N., siano state idonee a soddisfare le esigenze di riprovazione del reato, dichiarava non doversi procedere per estinzione del reato ai sensi dell'art 35 DLeg n 274/2000 .

Diritto

Con l'art 35 del D.Leg.vo n 274 /2000 il legislatore ha introdotto un nuovo concetto di giustizia che si può definire "giustizia ristorativa", dal contenuto spiccatamente patrimoniale, nella prospettiva di ristabilire lo status quo ante, di compensare, sul piano economico, gli effetti dell'illecito.

E' presente anche l'esigenza di conservare la natura afflittiva della pena e preventiva di ulteriori reati in quanto il giudice può pronunciare l'estinzione del reato solo se le condotte poste in essere siano state idonee a soddisfare le esigenze di riprovazione del reato e di prevenzione.

L'art 35 prevede due condotte: la riparazione del danno cagionato dal reato mediante le restituzioni o il risarcimento e l'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato.

Entrambe le condotte riparatorie sono state personalmente attuate dall'imputato che ha provveduto, prima dell'udienza di comparazione, a restituire il terreno e a ripristinare lo status quo ante smantellando tutta la recinzione e i relativi sostegni di cui al capo di imputazione.

L'imputato aveva ,altresì, risarcito il danno morale inviando il 26.01.04, duecentocinquanta euro che, in considerazione della scarsissima estensione del terreno invaso (appena quattro metri quadrati) è apparsa idonea .

Invero, stabilire il quantum equo del risarcimento è questione complessa.

Avv. Mario Pavone
Patrocinante in Cassazione

La norma, parlando di riparazione del danno e di eliminazione delle conseguenze , sembra richiedere l'integralità del risarcimento ma quest'ultima , a parere della sottoscritta giudicante, va rapportata ad una commisurazione oggettiva del danno, rimessa in ultima analisi alla stima del giudice che procede e non alla valutazione e alla richiesta della parte offesa. Infatti , ritenendo il quantum ancorato alla richiesta della parte offesa (mai alla parte civile - perchè la valutazione deve avvenire ad un tempo che precede la prima udienza di comparizione parti) si svuota di significato l'esistenza stessa dell'art. 35.

E' evidente, infatti, che, nella quasi totalità dei casi di reati a querela, un risarcimento totale del danno reclamato conduce ad una remissione di querela medesima: dunque, se l'istituto introdotto dall'art. 35 ha una ragione d'essere in quanto causa di estinzione del reato, questa deve essere necessariamente diversa da quella che consegue alla remissione di querela.

Nel caso in esame, il sottoscritto giudicante ha escluso che le spese legali richieste dall'avv. De Vincentiis, possano farsi rientrare nella voce " conseguenze dannose o pericolose del reato" o nella voce " danno cagionato dal reato" poichè non ne sono conseguenza diretta nè sono necessitate sempre o ovunque dal reato; risultando ,invece, eventuali e di importo variabile. Ritenendo invece, che le attività risarcitorie e riparatorie, attuate dall'imputato M. N., dovessero ricomprendere anche la ristorazione della somma data al CTP per accertare il reato , si è reso necessario un rinvio .

Accertato l'avvenuto pagamento, il Giudice, constatata l'idoneità delle condotte poste in essere dall'imputato a soddisfare le esigenze di riprovazione del reato, non può che dichiarare non doversi procedere per estinzione del reato .

P. Q. M.

Il giudice di pace

Visto l'art. 35 D.Leg.vo n 274 del 2000

DICHIARA

Non doversi procedere nei confronti di M. Alessandro per il reato di 633 cp per estinzione del reato perchè l'imputato ha riparato il danno cagionato ed ha eliminato le conseguenze dannose e pericolose

Lanciano, 15.03.04

IL GIUDICE DI PACE (Dott.ssa Lucia ANELLO)